



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 202 DEL 09/11/2022)

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2022** il giorno **09** del mese di **novembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **13:20** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
SANNA MASSIMILIANO	Sindaco	Presente
FAEDDA LUCA	Vice Sindaco	Assente
CUCCU IVANO	Assessore	Presente
FOZZI ROSSANA LIVIA	Assessore	Presente
FRANCESCHI ANTONIO	Assessore	Presente
PREVETE SIMONE PIETRO	Assessore	Assente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 5

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

La Giunta comunale



COMUNE DI ORISTANO

su proposta del Sindaco;

richiamati:

- l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che stabilisce che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, commi da 641 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

visto il d.lgs. n. 116/2020, che ha introdotto in materia di rifiuti rilevanti modifiche che hanno e avranno un impatto rilevante sia sui servizi che sui prelievi destinati al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti;

dato atto che il D. Lgs. n. 116/2020:

- ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in base al quale è prevista la suddivisione dei rifiuti in urbani (interni ed esterni) e speciali (pericolosi e non pericolosi);
- ha soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- ha introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;
- ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato;

rilevato che le nuove norme sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti delle utenze non domestiche comportano le seguenti conseguenze:

- i Comuni non hanno più il potere di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai rifiuti urbani né quello di operare alcuna limitazione quantitativa all'inclusione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in quelli urbani, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 (stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani);
- i rifiuti delle utenze non domestiche che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani sono stabiliti dalla legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- i rifiuti urbani sono quelli prodotti dalle utenze non domestiche aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche dei rifiuti contenuti nell'allegato L-quater al d.lgs. n. 152/2006;
- sono rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività dell'allegato L-quinqies al d.lgs. n. 152/2006 con esclusione di quelli industriali con capannone di produzione di cui alla categoria 20 del DPR 158/99, facendo ritenere, in combinazione con quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera b-sexies) dello stesso d.lgs. 152/2006, che i rifiuti derivanti dal processo produttivo industriale non sono mai urbani;

vista la deliberazione RAS n. 9/44 del 24.03.2022 con la quale sono approvate le Linee guida per l'adozione della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in Sardegna;



COMUNE DI ORISTANO

atteso che il Comune di Oristano ha adottato il modello di raccolta porta a porta integrale che ha dimostrato di poter consentire l'efficace applicazione della tariffazione puntuale;

considerato che, per quanto riguarda la TARI puntuale, essa può essere applicata quale tributo in quanto "Il Comune, in alternativa, nel rispetto del principio - chi inquina paga -, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti...";

considerato che i criteri per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico ed i criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso, sono stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale prevede anche l'ipotesi che la misurazione del rifiuto prodotto possa essere effettuata anche attraverso un sistema volumetrico;

richiamato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 29/09/2020;

visti:

- il comma 16 dell'articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 15 dell'articolo 13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";



COMUNE DI ORISTANO

considerato necessario, oltre che opportuno, predisporre un nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti allo scopo di:

- a) adeguarsi alle modifiche legislative elencate in premessa;
- b) garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introducendo miglioramenti operativi nella gestione della Tassa sui Rifiuti mediante una disciplina finalizzata a consentire un più agevole applicazione della tassa;
- c) disciplinare le modalità di esercizio della facoltà in capo alle utenze non domestiche di avvalersi di un operatore privato per la raccolta dei rifiuti urbani;
- d) regolamentare le modalità di e applicazione della tariffa puntuale;

visto il nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI puntuale, predisposto con le modifiche e integrazioni che riguardano le modifiche legislative suesposte;

ritenuto, pertanto, di procedere con l'adozione del presente atto per tutti i presupposti di fatto e diritto;

visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;

con votazione unanime palese

delibera

di proporre al Consiglio comunale di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

- 1) di approvare la bozza del nuovo regolamento per l'applicazione della TARI puntuale;
- 2) di prendere atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
- 3) di disporre che l'ufficio competente provveda a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 28 settembre 1998, n. 360;
- 4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, la presente deliberazione e il testo del regolamento, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio comunale;
- 5) di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere in merito.

Il Sindaco
SANNA MASSIMILIANO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO